

A.C. 3350 SINTESI ---Decreto-legge n. 40 del 2010 cd "incentivi"

Articolo 1

Commi 1- 3. Viene introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi appartenenti alla cosiddetta "black list", al fine di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e di frode nel settore dell'IVA; tale misura è coerente con i più recenti indirizzi dell'Unione Europea volti alla progressiva armonizzazione della normativa su tale imposta.

L'obbligo di comunicazione può essere escluso, tramite decreto del Ministro dell'economia di natura non regolamentare, per alcuni Paesi appartenenti alla "black list" e, viceversa, può essere esteso anche a Paesi che non rientrano in tale elenco e, più in generale, anche a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti a particolare rischio di frode fiscale.

In caso di omissione della comunicazione vengono raddoppiate le sanzioni previste attualmente dall'articolo 11 del D. Lgs. 471/1997 per i casi di omissione delle comunicazioni prescritte dalle leggi tributarie.

Comma 4. Viene stabilito che, a partire dal 1 maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli uffici del registro delle imprese delle camere di commercio, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

Tale disposizione mira ad arginare il fenomeno del trasferimento della sede legale all'estero delle società per fini di evasione ed elusione fiscali e risponde all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di recupero dei debiti tributari della società, grazie alla tempestività delle informazioni contenute nel registro delle imprese.

Comma 5. Al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di evasione fiscale, vengono estesi anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate le disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 della legge 413/1984 in tema di "dismissioni di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione", a tutela dei crediti previdenziali e tributari vantati nei confronti dei soggetti che procedono alla dismissione.

Viene, inoltre, modificata la disciplina dell'ordine dei privilegi sui beni mobili, includendo al primo posto di tale ordine, anche i premi dovuti all'IPSEMA, al pari dei premi versati all'INPS e all'INAIL

Comma 6. Al fine di meglio contrastare i fenomeni di illegittima fruizione dei crediti di imposta concessi dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, viene introdotto l'obbligo da parte dell'Agenzia delle entrate di trasmettere alle amministrazioni interessate tutti i dati relativi alle fruizioni dei crediti stessi, secondo modalità da definire tramite provvedimenti dirigenziali.

Comma 6-bis (em.1.2) Viene stabilito che il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Inps e dei crediti vantati dall'Inps stesso è effettuato a mezzo ruolo.

Articolo 2

Comma 1. Al fine di razionalizzare la materia delle notifiche all'estero, in fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010, viene stabilita la validità, in alternativa alle modalità attuali, delle notifiche ai contribuenti non residenti mediante spedizione tramite raccomandata r/r all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE o all'indirizzo della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. In mancanza degli indirizzi citati, la notifica viene effettuata all'indirizzo comunicato dal contribuente al momento della richiesta del numero di codice fiscale, delle dichiarazioni di inizio, di variazione dei dati o di cessazione dell'attività ai fini IVA. Tali modalità di notifica sono valide anche per gli agenti della riscossione.

Per i contribuenti non residenti viene quindi previsto un modello unico di comunicazione e di variazione di dati della residenza e della sede estera, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Commi 1-bis e 1-ter (em. 2.2). Al fine di garantire maggiore efficienza e funzionalità all'amministrazione finanziaria, il personale appartenente alle diverse categorie dell'amministrazione in possesso di specifiche esperienze possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze. Il trasferimento avviene senza maggiori oneri, mantenendo il medesimo trattamento economico. Con il comma 1-ter vengono invece soppresse le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e di potenziare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato. Il personale delle direzioni soppresse è trasferito prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli.

Commi da 2-bis a 2-sexies (em. 2.51). I soggetti derivanti dal processo di acquisto dell'allora Riscossione spa delle società di riscossione possono definire le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e per l'attività svolta fino al 30 giugno 1999, attraverso il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata, o impugnabile o, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata sulla base del rapporto tra riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006-2007. Le maggiori entrate andranno a finanziare le missioni internazionali di pace ed i contributi all'editoria.

Comma 2-bis (em.2.6). Visto il perdurare della sperimentazione dei sistemi di gioco introdotti con il D.L. 39/2009 (interenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo), le procedure per il nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito saranno avviate a far data dal 16 maggio 2011.

Comma 4. Si tratta di un'interpretazione autentica della disposizione che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione. In particolare, si prevede che la norma si applichi "esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scada successivamente al 28 ottobre 2008", data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 (decreto "Alitalia"), con il quale veniva previsto il riversamento di tali importi al Fondo per le vittime dei crack finanziari.

Commi 4-bis e 4-ter (em. 2.21). Viene ampliata la casistica degli operatori soggetti agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 in tema di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose, includendo i soggetti che offrono sia con rete fisica, sia via internet, giochi, lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici. Viene anche stabilito che, attraverso decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stabilita la data entro la quale gli aggiudicatari delle gare relative alle concessioni sui giochi previste dal decreto legge 78/2009 dovranno versare le somme dovute ad esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate andranno ad alimentare il fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Commi da 4-bis a 4-sexies (em. 2.19). Viene disposta l'esenzione iva non solo per le prestazioni relative al servizio postale, ma anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione.

Viene incrementato il finanziamento alle agenzie fiscali, portandolo da 3,4 mln di euro a 9,3 mln di euro a decorrere dal 2011.

Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 2 mln di euro per il 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti.

Commi da 4-bis a 4-sexies (em. 2.25). Viene riproposto il versamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2010.

Articolo 3-

Comma 1. Con la lettera a) viene semplificata il procedimento di notifica delle sentenze alle parti del processo tributario, abolendo l'obbligo di avvalersi dell'ufficiale giudiziario.

Con la lettera b) viene previsto che le garanzie che il debitore deve presentare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale, dell'accertamento con adesione e dell'acquiescenza, siano obbligatorie solo nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.

Con la lettera c) viene abrogata la norma secondo la quale la proposizione dell'appello principale deve essere autorizzata da parte dell'ufficio contenzioso della direzione generale. Tale passaggio è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione non più compatibile con l'istituzione delle agenzie fiscali.

Comma 2. Al fine di accelerare la riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio, viene stabilita la potestà degli uffici di formare i ruoli provvisori in base alle decisioni della Commissione Centrale Tributaria; in caso di accoglimento del ricorso, in modo speculare, occorre procedere al rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla CTC.

Comma 2-bis (em.3.2). Al fine di contenere la durata dei processi tributari, le controversie tributarie pendenti che derivano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio sono definite con le seguenti modalità: le controversie pendenti innanzi alle Commissioni tributarie centrali, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del Collegio; le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore

della controversia.

Comma 2-bis (em.3.5). A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore ad 8.000 euro.

Comma 3. Si stabilisce che in caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, tali società siano ammesse (a domanda e fino a esaurimento delle risorse) alle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, previste dalla legge 39 del 2004. I requisiti per l'accesso a tali misure sono:

- a) Che tali società abbiano esercitato le funzioni di riscossione per conto di non meno di cinquanta enti locali e che risultino essere state cancellate dall'albo dei riscossori delle entrate locali;
- b) Che sia stato dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza; in tali casi l'ammissione alle misure avviene di diritto, anche in assenza di domanda.

Il commissario, singolo, viene nominato dal Ministro dello Sviluppo economico su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e può certificare che i crediti vantati dagli enti locali nei riguardi dell'impresa ammessa alle misure siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di permettere agli enti locali la cessione pro soluto in favore delle banche o altri intermediari finanziari.

Viene inoltre stabilito che vengano aggiornati i requisiti per l'iscrizione all'albo dei riscossori, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità e per la cancellazione o decadenza dall'albo.

Con l'em. 3.22 (Comaroli) vengono fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti e delle convenzioni già intervenute per cause diverse dalla cancellazione delle società dall'albo dei riscossori; viene inoltre stabilito che gli amministratori delle società ammesse alle procedure non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni.

Comma 3-bis (em.3.27). Stabilisce che per la riscossione delle somme non pagate, il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore; in questo caso l'ente creditore deve rilasciare al debitore una dichiarazione, opponibile al concessionario, attestante l'avvenuto pagamento.

Articolo 3-bis (em. 3.022 Polledri). Vengono fissate tre misure minime di capitale sociale per le società di riscossione dei tributi, diverse per fasce di popolazione degli enti locali per cui esercitano l'attività: un milione di euro per le società che effettuano anche disgiuntamente attività per comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che non superino i 100.000 abitanti; cinque milioni di euro per le società che effettuano anche disgiuntamente attività per comuni fino a 200.000 abitanti e dieci milioni di euro se i comuni hanno più di 200.000 abitanti.

Articolo 4 , commi 1 e 5 -

Le tanto attese iniziative del Governo a sostegno del comparto industriale hanno trovato concreta attuazione nel fondo unico di 300 milioni di euro per il 2010, istituito dal comma 1, dell'articolo 4, del decreto in questione. La finalità del fondo è quella di sostenere la domanda in particolari settori individuabili nelle filiere della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della sicurezza sul

lavoro e del sistema casa per le famiglie.

Il decreto in esame si inserisce all'interno di una strategia più ampia che, fin dallo scorso anno con il decreto- legge 10 febbraio 2009, n.5 cd "incentivi", è stata adottata per stimolare i consumi ed agevolare la ripresa economica, obiettivo quest'ultimo difficile da raggiungere nell'immediato, non solo perché gli effetti della crisi hanno ancora un impatto importante sull'economia reale del Paese ma anche per il fatto che lo stesso negli ultimi dieci anni ha fatto registrare ritmi di crescita molto bassi.

Dal confronto con i precedenti interventi emerge senz'altro un aspetto importante e cioè che le risorse del fondo corrispondono a circa un terzo di quanto è stato stanziato con gli incentivi dello scorso anno, che sono stati in primo luogo indirizzati al settore dell'automotive. Questa potrebbe essere anche la ragione che ha spinto il Governo a non inserire nel decreto- legge l'elenco dei settori incentivati, lasciando quindi la loro definizione ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, che è stato pubblicato in Gazz. Ufficiale il 6 aprile u.s., i cui contenuti sono sinteticamente consultabili nella tabella allegata.

Si tratta in sostanza, fatta eccezione per gli incentivi all'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, di un contributo diretto riconosciuto alle famiglie e alle imprese sotto forma di riduzione del prezzo di vendita al momento dell'acquisto e della sostituzione dei beni incentivati. La procedura prevede che i venditori debbano prima registrarsi tramite apposito call-center gestito dalla società Poste Italiane e fissa al 15 aprile p.v. la data dell'effettiva erogazione degli incentivi fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascun comparto produttivo. La disponibilità delle risorse deve essere verificata dal negoziante che al momento della vendita deve chiamare il numero verde di Poste Italiane e comunicare all'acquirente lo stato di attivazione dell'incentivo. Chi arriva tardi rischia quindi di non beneficiare del contributo anche se, in base ai dati diffusi dal Ministero dello sviluppo economico, dovrebbero essere circa un milione le famiglie che riusciranno ad accedere ad almeno uno dei contributi previsti. Il meccanismo descritto appare, tuttavia, abbastanza contorto in rapporto al reale beneficio che i consumatori traggono dall'acquisto del bene incentivato.

Le risorse più cospicue, circa 110 milioni sui 300 complessivi, sono state assegnate alle cucine componibili e alla sostituzione di vecchi elettrodomestici con quelli ad alta efficienza energetica. Per le cucine, in particolare, viene applicato il 10% di sconto sul costo per un importo massimo di 1.000 euro per singolo contributo. Per ottenere l'incentivo è tuttavia necessario acquistare almeno due elettrodomestici. Altri interventi rilevanti, sempre in rapporto all'ammontare delle risorse impiegate, interessano l'acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica, a cui sono destinati 60 milioni di euro, mentre con 20 milioni di euro viene finanziato il bonus per i giovani che attivano il collegamento internet a banda larga e con 12 milioni di euro viene incentivato l'acquisto di motocicli. Proprio questi ultimi incentivi, con l'approvazione di un emendamento della Lega Nord sono stati estesi anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita.

E' stato poi accolto un emendamento della Lega Nord che amplia le finalità del fondo, ricomprendendo tra gli interventi di efficienza energetica anche quelli ascrivibili al parco immobiliare esistente. Rimanendo sempre su queste tematiche è stato approvato un emendamento che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 1.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica con potenza non superiore a 30 Kw, generata da fonti rinnovabili e prodotta nei rifugi di montagna ubicati nelle zone più fredde del Paese.

Comma 2-4

Viene prevista un'agevolazione diretta ad incentivare le imprese del settore tessile la cui attività rientra nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO; in particolare viene escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione Europea (em. 4.111 Bragantini) dalle imprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Gli incentivi sono stati poi estesi anche alla divisione 15 relativa alla fabbricazione di articoli in pelle e simili e alle attività di fabbricazione di bottoni. A beneficiare di questo incentivo sono quindi le imprese che operano nel settore tessile e dell'abbigliamento che più di altre risentono della crisi, anche a causa della sleale concorrenza proveniente dai mercati del sud-est asiatico. Il vincolo delle risorse potrebbe, tuttavia, vanificare i risultati che la norma intende perseguire a tutela di molte piccole e medie imprese di settore. La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione è in ogni caso demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Proprio con l'intento di sostenere le imprese del settore tessile e ridare un nuovo impulso alle iniziative di tutela del made in Italy, è stato accolto un emendamento della Lega Nord che, attraverso l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna alle imprese che volontariamente applicano la legge sulla commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri un contributo di 5 milioni di euro, con la finalità di sostenere il sistema di etichettatura dei prodotti.

Comma 5. Prevede una ripartizione delle risorse del fondo finanzia di impresa rimaste disponibili nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 2010. Le disponibilità residue sono pari a 49,9 milioni di euro e sono impiegate per la realizzazione di piattaforme navali da destinare ad operazioni di soccorso, per interventi nel settore dell'alta tecnologia ed in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché per l'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Articolo 5-

Il comma 1 dell'articolo 5 contiene rilevanti disposizioni verso la liberalizzazione delle attività edilizie.

Alle attività edilizie già attualmente considerate libere, ai sensi l'art. 6 del codice dell'edilizia (DPR 380 del 2001), ossia manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, vengono aggiunte nuove tipologie, oggi sottoposte a denuncia di inizio attività (cd. DIA) che riguardano in particolare la movimentazione di terreni in agricoltura e la realizzazione di serre stagionali, nonché (previa comunicazione al Comune via Internet dell'inizio lavori) interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, interventi in aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Tutte le sopraccitate attività devono comunque osservare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Si ritiene che l'osservanza dei regolamenti comunali potrebbe limitare la portata della nuova disposizione e renderla meno efficace, nonostante tale disposizione si inserisca in una normativa, il DPR 380 del 2001, che si pone al di sopra delle norme e dei regolamenti comunali.

Il testo modificato dalle Commissioni attribuisce particolare attenzione agli interventi di manutenzione straordinaria, che sarebbero quelli più rilevanti e più diffusi nell'ambito dell'elenco

delle attività di cui all'articolo 5. Per tali interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando il divieto di intervenire sulle parti strutturali dell'edificio, si prevede la comunicazione al Comune dei dati identificativi dell'impresa, di una relazione tecnica e di un progetto a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Tenuto conto che per definizione gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano chiaramente interventi all'interno delle singole unità immobiliari "che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari" e che pertanto non potrebbero mai aumentare il numero delle stesse unità immobiliari, occorrerebbe evitare l'utilizzo di nuove terminologie che potrebbero rivelarsi superflue e pericolose, poiché potrebbero generare confusione normativa.

Il testo approvato dalle Commissioni, inoltre, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica. Si ritiene una miglioria del testo l'impossibilità per le regioni di restringere l'applicazione delle norme, anche per assicurare pari opportunità tra i cittadini e tenuto conto che le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia contenute nel DPR 380/2001, dove si inseriscono le nuove disposizioni, costituiscono principi fondamentali e generali dello Stato cui devono aderire tutte le regioni. Proprio per lo stesso motivo si nutrono alcune perplessità sulla prevista possibilità per le regioni di estendere la liberalizzazione edilizia anche su ulteriori interventi, poiché ciò potrà creare una diversa applicazione del codice penale sul territorio nazionale (si ricorda che gli illeciti edilizi sono disciplinati dal codice penale).

Si segnala, inoltre, che alla lettera c) del comma 1 occorrerebbe aggiungere l'esclusione dall'attività edilizia libera anche delle attività per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO₂, accanto alle attività di ricerca di idrocarburi, anche ai fini della chiarezza normativa, considerata la rilevanza di tali attività nel momento attuale ai fini dell'approvvigionamento energetico e del contingentamento dei gas climalteranti. Si tratta infatti di attività simili alle attività di ricerca di idrocarburi che possono raggiungere anche migliaia di metri nel sottosuolo, per le quali oggi serve un'apposita concessione. Tale modifica si ritiene in particolare opportuna per evitare la libera effettuazione dei sondaggi per la realizzazione del deposito per lo stoccaggio gas di Rivara per il quale la Lega ha assunto una netta posizione contraria.

Il comma 1-bis aggiunge l'articolo 87-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, prevedendo procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile, con tecnologia UMTS o di altre tecnologie, che intervengono su impianti radioelettrici preesistenti. Si tratta quindi delle sole modifiche di impianti preesistenti che, secondo il nuovo testo, possono essere effettuate con la semplice denuncia di inizio attività. Ai fini della garanzia di eventuali effetti lesivi sulla salute dei cittadini si prevede che la denuncia resta priva di effetti ove, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo (Agenzia nazionale e agenzie regionali per la protezione dell'ambiente). Il testo precisa che devono comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e, in particolare, del comma 3-bis, il quale, con riferimento al completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, impone il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti

uniformemente a livello nazionale dalla legge n. 36/2001. Si ricorda che attualmente la procedura della denuncia di inizio attività è già prevista per l'installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt. Anche la lega Nord ha presentato un simile emendamento.

Il comma 1-ter sostituisce il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, semplificando le procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Per tali opere, attualmente, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Il nuovo testo, prevede la possibilità di ridurre comunque la profondità di scavo a condizione che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che, secondo comma 4 dello stesso art. 2 del D.L. n. 112/2008, deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori.